

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22.4.2006 – supplemento ordinario n. 102:

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 9.03.2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTA la L.R. n. 9 del 7.05.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2015;

VISTO il D.A. N° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. N° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 6.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina – l'intero territorio comunale " di Cefalù (PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che le suddette opere sono da considerarsi abusive, ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota n. 43925 del 17.09.2015, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti del sig. Di Fatta Giovanni;

VISTA la nota prot. N°1927/S16.7 del 23.03.2015, nella la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha specificato che le opere di cui alla richiesta sopracitata rientrano nella casistica contemplata nella nota prot. 11750 del 5.03.2013, che chiarisce che, "è possibile procedere all'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, secondo quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, quando si tratti di difformità di minima o meglio trascurabile entità ed incidenza in confronto alle esigenze di tutela del paesaggio, [...] possono essere consentiti interventi limitati sulla sagoma, nonché di incremento di superficie o volumi, in una condizione data in cui le modifiche non avessero un'apprezzabile misura di lesività o nocumento dell'interesse pubblico tutelato";

VISTA la nota prot. N° 1927/S16.7 del 23.03.2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rilasciato la compatibilità paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004, e s.m.i, per le sopracitate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell' art. 167 del D.Lgs. 42/04, e s.m.i. ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- i prospetti dovranno essere definiti da intonaco, di un colore scelto nella gamma delle terre naturali, previa dismissione del rivestimento parietale in piastrelle color cotto;
- in luogo delle tamponature in muratura poste a chiusura delle due verande realizzate, una sul prospetto sud-ovest e l'altra su quello nord-est, dovranno prevedersi delle pareti vetrate;

VISTA la nota prot. N°1927/S16.7 del 23.03.2015, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato, ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in complessivi € 2.065,80, il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive sopracitate (€ 516,45 da applicarsi una volta per le modifiche apportate sul prospetto sud-ovest, una volta per le modifiche apportate sul prospetto nord-est, una volta per la diversa sistemazione degli spazi esterni, con realizzazione di un altro ingresso carrabile ed una volta per la mancata definizione del terrapieno a valle e sui due fronti laterali del fabbricato), assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che nella nota prot. N° 1927/S16.7 del 23.03.2015, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalle opere abusive sopracitate all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

quale sanzione pecuniaria per la realizzazione delle opere abusive sopracitate (€ 516,45 da applicarsi una volta per le modifiche apportate sul prospetto sud-ovest, una volta per le modifiche apportate sul prospetto nord-est, una volta per la diversa sistemazione degli spazi esterni, con realizzazione di un altro ingresso carrabile ed una volta per la mancata definizione del terrapieno a valle e sui due fronti laterali del fabbricato), assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a "UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana Unicredit spa Palermo Cassiere PA".

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

- **Art. 2)** Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**".
- **Art. 3**) La ditta suddetta, al fine di armonizzare le opere abusive di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 1927/S16.7 del 23.03.2015 della Soprintendenza di Palermo e precisamente che:
 - i prospetti dovranno essere definiti da intonaco, di un colore scelto nella gamma delle terre naturali, previa dismissione del rivestimento parietale in piastrelle color cotto;
 - in luogo delle tamponature in muratura poste a chiusura delle due verande realizzate, una sul prospetto sud-ovest e l'altra su quello nord-est, dovranno prevedersi delle pareti vetrate.

Il Comune di Cefalù (PA) dovrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

- **Art. 4**) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.
- **Art. 5)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.